

Scienza e Pace

Science & Peace

ISSN 2039-1749

VOL. XVI, N. 1 (2025)

L'islam e la parità di genere

Laila Mourabi

Rivista online del Centro Interdisciplinare
"Scienze per la Pace" - Università di Pisa



Paper soggetto a double-blind peer review

Ricevuto: 7 giugno 2025.

Accettato: 30 ottobre 2025.

Pubblicato: 8 novembre 2025.

Per citare il paper:

Mourabi, L. (2025), "L'islam e la parità di genere", *Scienza e Pace*, XVI (1), pp. 97-112.

Creative Commons BY-NC-SA 4.0



L'islam e la parità di genere *

Laila Mourabi**

Abstract

Il contributo esamina la questione della parità di genere nell'Islam, distinguendo preliminarmente tra *Sharī'ah*, intesa come legge divina, e *Fiqh*, ovvero la sua elaborazione giurisprudenziale e interpretativa. L'analisi si concentra sulla decostruzione di cinque pregiudizi ricorrenti, evidenziando come essi derivino da interpretazioni parziali o da stereotipi culturali. In primo luogo, si dimostra come l'Islam condanni in modo inequivocabile la violenza domestica, prescrivendo relazioni coniugali fondate su amore e misericordia. In secondo luogo, il versetto che prevede due testimoni donne al posto di un uomo in materia contrattuale non implica un'inferiorità ontologica, ma riflette un contesto socio-economico specifico; in altri ambiti la testimonianza femminile è pienamente equiparata o persino privilegiata. In terzo luogo, la disciplina successoria, lungi dal favorire sistematicamente gli uomini, prevede in molteplici casi una parità o un vantaggio per le donne, in relazione alle diverse responsabilità finanziarie prescritte. In quarto luogo, la poliginia, preesistente all'Islam, viene regolamentata e fortemente limitata, con la monogamia indicata come forma preferibile. Infine, contrariamente a quanto spesso sostenuto, l'ordinamento islamico ammette il divorzio. In conclusione, viene sostenuto che il reale progresso nella tutela dei diritti femminili richiede un approccio critico alle fonti, scevro da stereotipi e pregiudizi.

Parole chiave: Pregiudizio, Donna, Islam, Parità, Corano.

Abstract

The paper examines the issue of gender equality in Islam, preliminarily distinguishing between *Sharī'ah*, understood as divine law, and *Fiqh*, or its jurisprudential and interpretative elaboration. The analysis focuses on the deconstruction of five recurrent biases, highlighting how they arise from partial interpretations or from cultural stereotypes. First, it shows how Islam unequivocally condemns domestic violence, prescribing marital relations founded on love and mercy. Secondly, the verse that provides for two female witnesses instead of one

* La struttura del presente articolo e le informazioni ivi contenute sono tratte prevalentemente da un contributo del *Yaqeen. Institute of Islamic research*, fondato e presieduto da Omar Suleiman, il quale è Professore associato di Studi islamici, membro del Consiglio consultivo del Centro etica presso la Southern Methodist University e attivista per i diritti umani. In particolare, il contributo in questione è N. Khan, T. Alkiek, S. Chowdhury, *Women in Islamic Law: Examining five prevalent myths*, reperibile al seguente link: <https://yaqeeninstitute.org/read/paper/women-in-islamic-law-examining-five-prevalent-myths>.

** Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche presso l'Università di Siena. E-mail: laila.mourabi@gmail.com.

man in contractual matters does not imply an ontological inferiority, but reflects a specific socio-economic context; in other areas, female testimony is fully equated or even privileged. Thirdly, inheritance regulations, far from systematically favoring men, provide in multiple cases for equality or an advantage for women, in relation to the various financial responsibilities prescribed. Fourthly, polygyny, which pre-existed Islam, is being regulated and severely restricted, with monogamy indicated as the preferable form. Finally, contrary to what is often claimed, the Islamic system allows divorce. In conclusion, it is argued that real progress in the protection of women's rights requires a critical approach to the sources, free from stereotypes and prejudices.

Keywords: Prejudice, Woman, Islam, Equality, Quran.

1. Premessa sulla legge islamica

Nel momento in cui viene chiesto che cosa sia la legge islamica sarebbero necessarie ore e ore per rispondere a questa domanda, ma ai fini della nostra discussione cerchiamo almeno di chiarire, in linea generale, la differenza tra “Shari‘ah” e “Fiqh”.

La Shari‘a che letteralmente significa “sentiero” è l’insieme di regole, derivate dalle fonti sacre dell’Islam, il Corano e gli insegnamenti del Profeta Muhammed ﷺ¹. Ciò di cui molti potrebbero non rendersi conto è che non esiste un libro chiamato “La Shari‘ah” che elenca tutte queste prescrizioni. Questo perché per arrivare alle regole, gli studiosi interpretano il Corano e i detti del Profeta Muhammed ﷺ al fine di ricavare le sentenze. Ci sono questioni fondamentali in cui i testi sono inequivocabili e dunque l’interpretazione autentica e letterale è possibile; altre questioni invece, probabilistiche (o sussidiarie) necessitano che gli studiosi facciano affidamento sull’interpretazione umana per comprendere al meglio il significato e il risvolto pratico di esso.

Il Fiqh è la disciplina accademica che si occupa dello studio delle decisioni pratiche della Shari‘ah derivate dalle sue fonti. A parte i fondamenti su cui tutti convergono, la maggior parte delle questioni sussidiarie in Fiqh sono sempre state soggette a molteplici opinioni perché gli studiosi naturalmente differiscono nelle loro

¹ Questo simbolo, che ricorrerà nel corso della trattazione, riporta letteralmente la seguente frase: “*Pace e Benedizione su di Lui*”.

interpretazioni. Così, per esempio, abbiamo le quattro più famose scuole di legge islamica nell'Islam sunnita: quella fondata dall'Imam Malik (179 H)², detta "Malakita"; quella fondata dall'Imam Abū Ḥanīfah (150 H), detta "hanafita"; quella fondata dall'Imam al-Shāfi'ī (204 H), detta "Shafii'a" e infine quella fondata dall'Imam Aḥmad ibn Ḥanbal (240 H), detta "Hanbalita". Tutte le quattro scuole hanno la stessa importanza, si riconoscono vicendevolmente e nessuna prevale sull'altra. Il Fiqh è una scienza che richiede una vasta competenza nell'ambito delle fonti scritturali e delle scienze classiche della lingua araba, al fine di garantire che i testi non siano fraintesi o manipolati per finalità errate.

2. Introduzione alle cinque macroaree caratterizzate da false rappresentazioni e travisamenti comuni

Considerato il tema del nostro incontro, è fondamentale sfatare alcuni "miti", che nascono da un profondo pregiudizio. Per quanto riguarda il tema della donna nell'Islam, in particolare, vi sono alcuni punti della Scrittura che vengono distorti per presentare una caricatura misogina di questa fede praticata da più di due miliardi di persone nel mondo, che è lontana dai veri insegnamenti del Corano e della Sunnah del Profeta Muhammed ﷺ. È necessario premettere, inoltre, che alcuni aspetti di Fiqh possono anche cambiare con il tempo e il luogo (taghayyur al-fatwā bi-taghayyur al-zamān wa-l-makān) perché il modo migliore per applicare una certa sentenza spesso dipende dal contesto storico-geografico.

Storicamente gli studiosi hanno contestato opinioni che mancavano di supporto scritturale e hanno sempre preferito un parere basato su prove, che esse fossero contenute nel Corano o nei detti³ del Profeta ﷺ. La necessità di una rivalutazione critica da parte di studiosi qualificati è in realtà una parte necessaria del Fiqh, poiché permette di garantire che i modi in cui le decisioni vengono attuate servano accuratamente agli obiettivi della Sharī'ah.

² L'anno indicato è riferito al sistema di calendarizzazione islamico, in cui l'anno 0 corrisponde a quello nel quale il Profeta Muhammed ﷺ si recò da Mecca a Medina, nel 622 d.C.

³ Si tramandano attraverso delle raccolte scritte, i detti del Profeta Muhammed ﷺ, che caratterizzano quella che è definita come "Sunnah" ossia "tradizione profetica". Le più importanti raccolte sono quelle di Sahih Al-Bukhari e Muslim, Al Albani e altri.

Ad ogni modo, tutte le civiltà umane attingono ad un certo sistema etico, di valore, per costruire le norme di comportamento. L'Islam ne persegue uno specifico: quello basato sul concetto di Giustizia. In proposito, lo studioso Ibn Qayyim, riecheggiando le parole del Corano, scrisse: "In verità, Dio mandò i Suoi Messaggeri e rivelò le Sue Scritture in modo che l'umanità potesse stabilire la giustizia".⁴ Inoltre, sempre lo stesso versetto coranico, ricorda che i messaggeri furono inviati: "affinché la gente possa sostenere la giustizia". L'accezione che il termine "giustizia" ha nell'Islam è legata al fatto che tutti gli esseri umani, a prescindere dal genere o dall'etnia, hanno una posizione uguale davanti a Dio e raggiungono la distinzione solo attraverso la ricerca della virtù. Infatti, nel Corano si legge:

O Umanità, in verità vi abbiamo creati da un maschio e una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù affinché vi conoscestes a vicenda. In verità, il più nobile tra voi agli occhi di Dio è il più pio. In verità, Dio è Onnisciente, ben Informato⁵.

Il Profeta Muhammad ﷺ ha dichiarato: "Dio non guarda le vostre apparenze esteriori o i vostri corpi fisici, ma piuttosto guarda la condizione dei vostri cuori e le vostre azioni"⁶. Il Corano è esplicito sul fatto che Dio non discrimina tra i generi: "In verità non farò andare perduto nulla di quello che fate, uomini o donne che siate, perché gli uni vengono dagli altri"⁷. Come spiegato dagli esegeti classici, fra cui Abū Sulaymān Al-Khaṭṭābī⁸ (386 AH), la frase "gli uni vengono dagli altri" indica che gli uomini e le donne hanno un rango uguale davanti a Dio e ricevono la stessa ricompensa per le loro azioni. Le prescrizioni divine e le promesse di ricompensa valgono sia per i maschi che per le femmine anche quando il discorso è declinato al maschile. Tale che se il discorso è trasmesso nella forma grammaticale maschile, è anche rivolto alle donne, tranne per argomenti specifici la cui specifica è stabilita dall'evidenza. In altre parole, come principio generale, tutte le sentenze nell'Islam si applicano sia agli uomini che alle donne, salvo diversamente specificato a causa di una rilevante differenza di genere, come nel caso di norme di abbigliamento.

⁴ Ibn al-Qayyim, *al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-siyāsah al-sharʿiyyah*, Mecca, Dar ʿAlam al-Fawā'id, 1428H, 1:31. Il versetto richiamato è il Corano, Sura *Al-Hadid* 57, v. 25.

⁵ Corano, Sura *Al-Hujurat*, v. 13.

⁶ *Sahih Muslim*, 2564.

⁷ Corano, Surat ʿĀli ʿImrān, v. 195.

⁸ Al-Khaṭṭābī, *Maʿālim al-Sunan*, Aleppo, Maṭbaʿah al-ʿIlmiyyah, 1932, 1:79.

È importante ricordare che vengono tenuti distinti il concetto di equità e identità poiché non necessariamente corrispondono. Il sistema è volto al perseguimento di un'uguaglianza sostanziale, non meramente formale.

Al di là degli aspetti relativi al significato di parità di genere, vi è un pregiudizio molto diffuso, che rischia di coinvolgere anche i musulmani e non solo i non musulmani e cioè quello di presumere che il liberalismo occidentale rappresenti lo standard di progresso morale a cui tutte le altre società devono conformarsi, a prescindere dal contenuto delle altre visioni. Questo però, rappresenta niente meno che un imperialismo culturale che ignora ed emargina le esperienze delle donne di altre culture e le invita a cancellare le loro identità e ad abbracciare i valori 'superiori' delle donne 'occidentali'. Tuttavia, in una visione più ampia e non strettamente eurocentrica, è possibile cogliere una grandissima ricchezza nella conoscenza reciproca.

3. Mito I: abuso domestico e violenza di genere

Con riferimento a questo primo mito, è necessario premettere che l'Islam afferma che il matrimonio deve essere basato sull'Amore e la Misericordia tra i coniugi.

Fa parte dei suoi segni l'aver creato, per voi, delle spose, affinché riposiate presso di loro e ha stabilito tra di voi AMORE E MISERICORDIA (tenerezza)⁹.

L'Islam condanna inequivocabilmente tutte le forme di crudeltà e di abuso, e infatti, il Profeta Muhammed ﷺ ha dichiarato: “non ci deve essere alcun danno né contraccambio di danno (fra marito e moglie)”¹⁰. Inoltre, Egli ha fatto una chiara dichiarazione contro la violenza domestica affermando: “Non colpire le donne e non insultarle”¹¹.

Il Profeta Muhammed ﷺ ha incoraggiato tutti i musulmani a seguire il suo esempio e con la testimonianza di sua moglie Aisha si dimostra a maggior ragione la contrarietà ai dettami religiosi in caso di violenza di qualsiasi tipo. Aisha affermava che il Profeta ﷺ

⁹ Corano, Surat *A-Rum*, v. 21.

¹⁰ *Sunan Ibn Mājah*, 2341.

¹¹ *Sunan Abī Dāwūd* 2144.

era qualcuno che: “mai una volta ha colpito un servo, una donna, né ha colpito nulla con la mano”¹².

Inoltre, il Profeta Muhammad ﷺ effettivamente aveva invocato l'ira di Dio su una persona che ha compiuto una violenza domestica nel seguente incidente. Si narra che

La moglie di Al-Walīd ibn 'Uqbah andò al Profeta ﷺ, e si lamentò di suo marito, dicendo: “O Messaggero di Dio! Infatti, Al-Walīd mi ha battuto!” Il Profeta rispose: “Digli: il Profeta mi ha protetto”. Tornò poco dopo e disse: “Mi ha colpito solo di più!”. Il Profeta strappò un pezzo dalla sua veste (come simbolo di prova) e disse: “Digli: In verità, il Messaggero di Dio mi ha dato protezione”. Non passò molto tempo prima che tornasse e disse: “Mi ha solo colpito di più!” Il Profeta alzò le mani e disse: “O Dio, devi trattare con Al-Walīd perché ha violato il mio comando due volte”.

Ciò che è importante in questa narrazione è che il Profeta ﷺ non cerca alcuna giustificazione o spiegazione da Al-Walīd. In altre parole, considera le azioni di Al-Walīd inaccettabili indipendentemente dalle circostanze. Inoltre, egli dichiara immediatamente la sua protezione per la donna e non la fa sentire come se fosse da biasimare in alcun modo. Date queste premesse sembrerebbe assurdo suggerire che l'Islam condoni la violenza domestica, quindi da dove viene questo pregiudizio? Le persone citano notoriamente un passaggio nel Corano:

Gli uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre e perché spendono per esse i loro beni. Le donne virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato. Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole e DARABA. Se poi vi obbediscono non fate più nulla contro di esse¹³.

In esso gli uomini sono istruiti a trattare in caso di cattiva condotta persistente di una moglie dopo aver tentato di persuaderle e consigliarle, prima di essere dato il permesso di prendere l'ultima risorsa di '*ḍarb-*' una parola che significa letteralmente '*colpire*' in lingua araba, ed è diventato l'epicentro del dibattito tra i musulmani moderni. Alcuni studiosi moderni hanno sostenuto che la parola dovrebbe essere tradotta qui come 'lasciare', dato il suo uso in altri passi del Corano, ad esempio:

¹² *Sunan Ibn Majah*, 2060.

¹³ Corano, Surat *A-Nisà*, v. 34.

Dovremmo dunque *escludervi* dal Monito perché siete gente perversa?¹⁴.

Tuttavia, questo non è il modo in cui il versetto è stato inteso tradizionalmente. Cerchiamo di semplificare il dibattito distinguendo l'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale. Per quanto concerne la prima, i documenti storici dei Tribunali religiosi dimostrano che i giudici musulmani stabiliscono regolarmente che i mariti che provocano danni fisici (o psicologici) alle loro mogli devono subire delle conseguenze rilevanti. Nel dibattito dottrinale, storicamente, questa parola è stata interpretata da giuristi ed esegeti musulmani per indicare che, in circostanze limitate, gli uomini potrebbero disciplinare fisicamente le loro mogli proprio come avrebbero fisicamente disciplinato i loro figli e che, senza ulteriore qualificazione, si può porre la questione in termini di 'autorità maschile'.

Pur citando la nozione storicamente comune di 'autorità disciplinare maschile', gli studiosi musulmani classici hanno mantenuto una forte avversione alla violenza, condannando universalmente i colpi o le percosse (*ḍarb mubarriḥ*). Il giurista hanbalī¹⁵ al-Buhūṭī (1051 AH) ha dichiarato:

È meglio evitare di colpire del tutto per preservare l'amore coniugale¹⁶.

Negli scritti dei giuristi, la regola generale rimane che colpire il proprio coniuge è peccato ed è proibito (*ḥarām*).

Un altro studioso hanbalī Ibn al-Jawzī (597 H) osservò che se qualcuno non prestava attenzione all'ammonizione verbale, era improbabile che beneficiasse della disciplina fisica, e che colpire avrebbe aumentato solo i sentimenti di avversione nel cuore, e quindi che fosse meglio evitare di farlo in assoluto¹⁷.

¹⁴ Corano, Surat Az-Zukhruf, v. 5.

¹⁵ Appartenente alla scuola dottrinale hanbalita, sopraccitata insieme alle altre tre scuole giuridiche islamiche.

¹⁶ Al-Buhūṭī, *Kashshāf al-Qinā'*, Beirut, DKI, 1997, 5:238. "*wa-l-awlā' tark ḍarbiḥā ibqā' a lil-mawadda*".

¹⁷ Ibn al-Jawzī, *Aḥkām al-Nisā'*, ed. Amr Abd al-Mun'im Salim, Cairo, Maktabah Ibn Taymiyyah, 1997, 241.

Detto ciò, si comprende che il versetto oggetto di questo pregiudizio, in realtà, è stato rivelato per il motivo opposto: esso fornisce un quadro graduale per la risoluzione dei conflitti coniugali, per cui gli studiosi hanno sostenuto che il versetto contenente il verbo *darb*, è in realtà destinato a sradicare gli abusi coniugali e la violenza domestica.

Ci si chiede se, al giorno d'oggi, applicando al contesto socio-economico moderno questa regola, avrebbe senso interpretare il termine come 'colpire', o si tradurrebbe in un danno maggiore. Alcuni studiosi hanno sostenuto che non si ipotizzano situazioni in cui la disciplina fisica potrebbe essere applicata, e in particolare quando entrambi i coniugi sono razionali e virtuosi, tali situazioni a prescindere non dovrebbero categoricamente sorgere.

Per i musulmani, non c'è niente di più autorevole dell'esempio profetico per applicare le regole coraniche, di conseguenza è chiara l'interpretazione da adottare date le parole del Profeta Muhammad ﷺ:

Nessuno colpisce tranne il peggiore tra di voi¹⁸.

Dunque, dobbiamo mettere in evidenza l'importanza che gli studiosi musulmani devono dare alla lotta contro l'ingiustizia: i versetti coranici non devono essere interpretati in modo decontestualizzato e isolato rispetto alle altre fonti del diritto islamico e ignorando i valori fondamentali dell'Islam stabiliti in altri passaggi coranici e dalla tradizione profetica.

Il Corano vieta l'uso selettivo di parti della Scrittura per giustificare la trasgressione, definendo questo atto una vera e propria malattia del cuore¹⁹. L'attuazione delle istruzioni coraniche deve essere fatta nel modo più consono rispetto agli insegnamenti complessivi del Corano, l'esempio profetico e le interpretazioni dei *Sahaba* (compagni del Profeta) e delle prime generazioni posteriori alla morte del Profeta Muhammed ﷺ. Dato che il Corano caratterizza le relazioni coniugali come amevoli e

¹⁸ Ibn Sa'd, *Ṭabaqāt al-Kubrā*, 10516.

¹⁹ Corano, Surat *Āli 'Imrân*, v. 7.

compassionevoli, come si può applicare il versetto 4:34 in un modo che non sia più favorevole alla promozione dell'amore coniugale?

4. Mito II: la testimonianza di una donna vale la metà di quello di un uomo

Una delle critiche più comuni al trattamento delle donne da parte dell'Islam deriva da un versetto del Corano che richiede che due testimoni (donne) testimonino al posto di un testimone maschio:

O Voi che credete, quando contraete un debito per un termine stabilito, mettetelo per iscritto... chiamate due uomini come testimoni. Se due uomini non sono lì, allora chiamate un uomo e due donne tra quelli che approvate come testimoni, in modo che se una delle due donne dovesse dimenticare [o errare] l'altra glielo può ricordare²⁰.

Un'interpretazione letterale di questo versetto può portare a supporre che le donne abbiano generalmente più probabilità di sbagliare rispetto agli uomini e di conseguenza, la testimonianza di una donna varrebbe *de facto* la metà di quella di un uomo. Alcuni esegeti coranici premoderni, fra cui Fakhr al-Din al-Razi (606 H), hanno spiegato questo versetto affermando l'inferiorità biologica o psicologica delle donne. Tuttavia, più che dal Corano e dalla Sunnah, hanno tratto queste osservazioni dall'Antica Grecia. Infatti, fu Ippocrate (377 a.C.) a inventare questa nozione, sostenendo che il corpo femminile contiene umidità eccessiva e freddezza (e le mestruazioni sono il momento in cui l'umidità in eccesso è stata espulsa), mentre il corpo maschile è relativamente più sano e superiore a causa del calore e della secchezza.

Altri studiosi hanno messo da parte la fisiologia ellenistica come sfondo adatto all'esegesi coranica e hanno sostenuto che l'equivalenza di due donne rispetto a un uomo non era il risultato di una differenza ontologica tra i generi. Vi sono due ragioni principali addotte da alcuni sapienti: da un lato, il fatto che nella maggior parte delle società, le donne non erano coinvolte nei rapporti commerciali, per cui una donna era probabilmente ignorante – in ambito contrattuale o più in generale in ambito

²⁰ Corano, Surat *Al-Baqara*, v. 282.

commerciale – e per questo un'altra donna avrebbe potuto testimoniare per rafforzare la sua dichiarazione. Dall'altro, questo proteggeva anche le donne dall'essere pressate o costrette da ricchi parenti maschi a testimoniare a loro favore, e forniva una fonte di sostegno e di rinforzo in modo che la testimonianza non avrebbe fatto della donna un bersaglio di una delle parti in una controversia finanziaria. I sapienti hanno stabilito che la sostituzione di due donne per un uomo non è universale, ma era destinata ad essere applicata in alcuni settori specifici del diritto. Infatti, in altri ambiti, la testimonianza femminile può anche essere considerata superiore a quella maschile, per esempio in questioni di loro competenza specifica.

Inoltre, quando si trattava di narrare le parole del Profeta ﷺ e contribuire al corpus di ahadith – detti profetici – che sarebbe diventato la seconda fonte principale della legge islamica, dopo il Corano, non c'era alcuna distinzione tra uomini e donne. Basti pensare alle importantissime testimonianze di Aisha, la moglie del Profeta Muhammed ﷺ, che fu una delle cinque persone più importanti a livello di narrazione degli ahadith. In questa sfera era inclusa anche l'interpretazione della rivelazione (ad esempio, l'esegesi coranica) e l'emissione di fatawa (opinioni legali), attività in cui sia uomini che donne si impegnavano. Così, i vari dibattiti sulle testimonianze di sesso femminile sono limitati ad alcuni settori del campo giudiziario.

Anche se un certo numero di studiosi storici sostenevano che le donne fossero intrinsecamente meno affidabili degli uomini, era molto difficile fare questa affermazione per motivi epistemologici. Lo studioso, Al-Qarāfī, per esempio, tentò di sostenere che due donne erano richieste al posto di un uomo perché erano “carenti di ragione e intelletto”. Invece, gli studiosi hanbaliti, fra cui Ibn Taymiyyah e Ibn al-Qayyim, rifiutarono queste categorizzazioni – cioè quelle che distinguevano fra gli ambiti – e sostennero che se si fosse dovuta creare una gerarchia fra testimonianze e narrazioni, sicuramente narrare un *hadith* avrebbe richiesto più attenzione di qualsiasi altra, perché si trattava delle parole e delle azioni del Profeta Muhammed ﷺ. Dunque, date queste premesse, indipendentemente da ciò che gli studiosi hanno ritenuto essere la corretta applicazione di tali questioni nel corso del tempo, esse non hanno niente a che fare con la maggiore o minore affidabilità degli uomini rispetto alle donne.

5. Mito III: Le leggi sull'eredità favoriscono gli uomini rispetto alle donne

Anche questo pregiudizio nasce dalla manipolazione di un versetto coranico, contenuto nella sura 4 versetto 7, in cui Dio afferma:

Gli uomini avranno una parte di ciò che i loro genitori e parenti più stretti lasciano, e le donne avranno una parte di ciò che i loro genitori e parenti più stretti lasciano, sia che l'eredità sia piccola o grande: questo è ordinato da Dio.

Il versetto stabilisce così il diritto sia degli uomini che delle donne all'eredità poiché la tutela patrimoniale è un diritto legalmente protetto nell'Islam e questo, come sappiamo sulla base della storia del diritto non è stato sempre garantito. È interessante notare che la dichiarazione esplicita circa la successione ereditaria nell'Islam per le donne ha preceduto, in alcuni aspetti, il mondo Occidentale di oltre un millennio: infatti, fino alla fine del XVI secolo, alle donne è stato, in molti casi, fondamentalmente negato il diritto di ereditare la proprietà, anche se in altri, ci sono state delle aperture, fin dal diritto romano stesso.

Alcuni versetti più avanti²¹, trattano della ripartizione dell'eredità nei confronti dei figli²². In alcune ipotesi, è stabilito che i figli maschi sono destinati a ricevere una quota superiore da parte dei loro genitori rispetto alle figlie femmine, e questo, a primo impatto, può sembrare ingiusto e discriminatorio. Tuttavia, è cruciale contestualizzare il tema delle successioni a causa di morte all'interno del contesto più ampio relativo al sistema della finanza islamica. In quanto studiosi e cultori del diritto, non dobbiamo compiere analisi superficiali e basarci sul dato letterale ma approfondire il contesto generale e inserirvi la disciplina in questione. La ragione generale²³ per la quale è previsto questo divario di genere, è data dalla maggiore responsabilità finanziaria che spetta agli uomini rispetto alle donne: gli uomini ricevono maggiori quote dell'eredità in un sistema in cui l'uomo ha l'obbligo religioso di provvedere economicamente alle esigenze della famiglia – e dei membri del nucleo familiare – e in cui una moglie ha al

²¹ Corano, Sura *A-Nisà*, v. 11 e ss.

²² È necessario premettere che il tema delle successioni a causa di morte nel diritto islamico è molto complesso e non può sicuramente essere riassunto in poche parole; tuttavia, alcuni esempi possono rendere più chiara la diversa applicazione delle regole in base al sesso.

²³ Essa ha, ovviamente, delle eccezioni che però confermano la regola.

contrario il diritto alla totalità della propria ricchezza²⁴. Inoltre, con un'attenta lettura dell'intera portata delle sentenze sull'eredità islamica si confuta l'idea che le sentenze privilegino gli uomini. Prendiamo, ad esempio, qualche dato oggettivo: a) le donne ereditano meno degli uomini in 4 situazioni; b) le donne ereditano più degli uomini in 16 situazioni; c) le donne ereditano pari agli uomini in 10 situazioni.

Tutti i casi in cui vi è una discrepanza tra eredi maschi e femmine, essa sorge o a causa di una differenza di prossimità della propria relazione con il defunto o sulla base della propria responsabilità di provvedere finanziariamente per un altro soggetto.

Un argomento che ha ricevuto una notevole discussione nella giurisprudenza islamica è il concetto di *wasiyya* (lascito): che potremmo paragonare sostanzialmente alla nostra quota disponibile²⁵. Prima che i regolamenti dell'eredità islamica fossero rivelati, una persona aveva la possibilità di nominare come 'erede universale' uno qualsiasi dei membri della famiglia. Tuttavia, a seguito della rivelazione delle quote fisse nel versetto 4:11 – che corrispondono a una sorta di corrispondente della successione necessaria nel nostro ordinamento – il testatore è stato autorizzato a designare solo fino a un terzo del patrimonio totale come lascito a chiunque abbia scelto: ecco la possibilità di disporre della propria quota disponibile. Questo può avvenire in tutti i casi eccetto quello in cui la persona in questione sia già designata come successore 'necessario'. Questa è una grande differenza rispetto al diritto italiano odierno in cui chiunque, compresi gli eredi necessari possono essere destinatari delle quote disponibili del *de cuius*. Questa unica condizione è espressa dal Profeta Muhammad ﷺ, il quale afferma "non ci deve essere *waṣīyya* destinata a un erede, tranne se gli altri eredi (necessari) sono d'accordo con esso"²⁶. I maggiori sapienti – compresi quelli delle quattro scuole giuridiche – concordano sul fatto che è accettabile per il *de cuius* designare per la quota di un terzo del patrimonio un'erede donna, in aggiunta della sua quota fissa – se erede necessaria – purché gli altri eredi (necessari) acconsentano. Inoltre, è del tutto accettabile che fino a un terzo dell'intero patrimonio sia destinato a non eredi,

²⁴ Essa non ha alcun obbligo a contribuire al mantenimento della propria famiglia.

²⁵ Tentiamo di rendere più chiari gli istituti azzardando dei parallelismi con il nostro ordinamento giuridico. Tuttavia, le corrispondenze ipotizzate sicuramente non comportano identità totale degli istituti.

²⁶ *Sunan al-Dāraquṭnī* (4/97) e *Sunan al-Kubrā of al-Bayhaqī* (6/263).

indipendentemente dalle volontà altrui, in questo senso il principio è identico a quello della quota disponibile nel nostro ordinamento.

Va tenuto presente che le discussioni sulle leggi islamiche relative all'eredità sono spesso basate su false caricature ed errori di fatto. Ad esempio, a seguito delle proteste in Tunisia contro le forme di successione a causa di morte nel diritto islamico, un recente articolo del New York Times conteneva la seguente dichiarazione: "nei Paesi musulmani, le leggi che governano l'eredità derivano dai versetti del Corano; gli uomini generalmente ricevono più delle donne, a volte il doppio. I parenti maschi lontani possono rimpiazzare mogli, sorelle e figlie, lasciando le donne non solo in lutto, ma anche indigenti"²⁷. Questa affermazione è palesemente falsa. Per consenso unanime degli studiosi musulmani e gli esegeti del Corano, quando si tratta di mogli e figlie del *de cuius*, esse ereditano sempre e non possono mai essere sostituite da nessuno, figurarsi da un parente lontano; mentre i fratelli (maschi e femmine) sono sostituiti solo dai discendenti o dal padre del defunto, ma mai un lontano parente.

Le regole sull'eredità islamica sono profonde e variegate. In realtà, il campo dell'algebra è stato ampiamente sviluppato per affrontare le questioni di eredità nell'Islam data la complessità e la precisione dell'argomento, come si può evincere nell'opera *Tanbīh al-Albāb* del grande matematico Ibn al-Banna' al-Marrakūshī (721 H). La convinzione generale che le donne abbiano intrinsecamente diritto a meno eredità rispetto agli uomini è una comprensione superficiale sia della più ampia Legge islamica che della sua applicazione alle realtà socio-economiche. Il Professor Almaric Rumsey, docente di diritto del XIX secolo al *King's College* di Londra ha studiato ampiamente il sistema di eredità islamica, e in proposito ha scritto:

La legge di eredità islamica comprende, senza dubbio, il sistema più raffinato ed elaborato di regole per la devoluzione della proprietà che è conosciuto al mondo civilizzato, e la sua bellezza e simmetria sono tali che è degno di essere studiato, non solo da parte degli avvocati in vista della sua applicazione pratica, ma per il suo bene, e da parte di coloro che non hanno altro oggetto in vista che la loro cultura intellettuale e gratificazione.

²⁷ Lindsey U., *Can Muslim Feminism Find a Third Way?*, The New York Times, 2018 in <https://www.nytimes.com/2018/04/11/opinion/islam-feminism-third-way.html>.

6. Mito IV: La poligamia e accenno al V mito

La poligamia è una pratica che precede l'Islam ed era prevalente nell'Arabia pre-islamica. La pratica degli uomini di prendere più di una moglie, o poliginia, era una diffusa norma culturale: l'Islam fu il primo ordinamento a regolare questo istituto. La menzione del Corano di questo si verifica una volta, nella sura 4, versetto 3:

E se temete di non essere in grado di trattare con giustizia con gli orfani, sposate donne di vostra scelta, due, tre o quattro; ma se temete di non essere in grado di trattare con giustizia (loro), allora solo una [...]. Sarà più adatto, per impedirvi di commettere ingiustizie.

In questo versetto, il Corano non stabilisce né nuovi permessi per la poligamia né la incoraggia, piuttosto pone limiti alla sua pratica.

In una società dove non c'erano limiti precedenti sul numero di donne che un uomo poteva sposare contemporaneamente, la restrizione del Corano a quattro mogli era un mezzo per regolare una pratica sociale radicata al fine di ripristinare la giustizia. Inoltre, l'esortazione coranica a 'sposare solo una' è fondata sul fatto che sia l'opzione più giusta per le donne e l'opzione preferita come menzionato dai giuristi classici come Imam al-Shāfi'ī (204 H). I giuristi sostenevano che il versetto limitava i matrimoni poliginici, in gran parte a causa della difficoltà di mantenere la parità di trattamento verso tutte le mogli. Se il requisito della poligamia consiste nell'uguale ed equo trattamento tra le mogli, e questo non può essere perfettamente raggiunto, allora il Corano sta affermando che la monogamia è preferita. Altri commenti hanno suggerito che questo versetto fu rivelato nel contesto della guerra, dopo la battaglia di *Uhud*, che vide molte vittime maschili e quindi molte vedove e orfani. Ciò era particolarmente necessario in situazioni sociali in cui il matrimonio era un mezzo di protezione sia fisica che materiale per le donne.

In una narrazione, il Profeta ha dimostrato la sua preoccupazione per i sentimenti delle donne e la sua avversione per la poligamia in situazioni in cui le donne avrebbero trovato una tale disposizione intollerabile. È per questo motivo che una donna può

prevedere in un contratto di matrimonio²⁸ che suo marito non può prendere un'altra moglie e sarebbe quindi vincolante per lui rispettare questa condizione, altrimenti annullare il matrimonio. In questo senso, la monogamia diventa una scelta vincolante posta dalla donna.

Ci sono ovviamente incongruenze nelle obiezioni storiche del liberalismo occidentale rispetto alla poligamia e oggi sono diventate evidenti con l'emergere di maggiori sostenitori di relazioni cd. 'poliamorose'. Secondo un articolo di *Psychology Today* del 2014, alcuni stimano che il numero di relazioni poliamorose negli Stati Uniti raggiunga i 9,8 milioni. Inoltre, vale la pena notare che la poligamia rimane statisticamente rara tra i musulmani rispetto a quelle che sono vere e proprie culture locali. L'idea che la poligamia sia una pratica prevalentemente musulmana è quindi semplicemente errata. Attualmente, l'indennità legale di poligamia differisce significativamente tra i Paesi a maggioranza musulmana. Alcuni Paesi come la Turchia e la Tunisia lo vietano, altri Paesi lo limitano in modo significativo come la Malesia e il Marocco, e alcuni paesi come il Kuwait non impongono restrizioni alla pratica. Dal punto di vista islamico, i Paesi hanno l'autorità legale di limitare le questioni ammissibili quando è stabilito che il contesto socio-economico porta a quelle problematiche che causano maggiori danni e ciò effettivamente avviene: per esempio, in Italia è vietata la bigamia (figurarsi la poligamia) ai sensi dell'art. 556 del Codice Penale. Date tali premesse, la giurisprudenza storica è chiara sull'intento iniziale di garantire l'equità: dove ciò non avviene, la poligamia è sconsigliata e/o totalmente vietata.

L'ultimo mito è quello relativo all'ipotesi per cui nell'Islam non sarebbe lecito divorziare; tuttavia, non riteniamo necessario focalizzarci su di esso dato che il tema risulta essere indiscusso.

Conclusioni

Equiparare il progresso all'occidentalizzazione e la richiesta di un allontanamento dalla pratica religiosa in realtà mina gli sforzi di quelle donne per le quali l'identità religiosa è una fonte di forza e strumento per combattere l'oppressione di genere e la misoginia.

²⁸ A differenza dell'ordinamento giuridico italiano, il matrimonio nel diritto islamico è un contratto a tutti gli effetti.

Riteniamo che dei progressi seri nel campo dei diritti delle donne richiederanno di mettere da parte nozioni oggetto di pregiudizio, i troppi stereotipi, gli slogan e di ascoltare le esperienze delle donne di tutte le provenienze, comprese le donne musulmane. Il miglior rimedio alla disinformazione agli stereotipi ignoranti è la conoscenza. A questo proposito cito il primo versetto rivelato del Corano:

Leggi, nel nome del tuo Signore che ha creato; che ha creato l'uomo da un'aderenza²⁹.

La posizione dell'Islam sulle donne è stata uno dei suoi aspetti più frequentemente travisati, ed essendo meglio informati sulla fede islamica, possiamo noi stessi combattere i pregiudizi, che poi è quello che cerco di fare anche io nel mio piccolo, ogni giorno.

²⁹ *Corano*, Sura Al-Alaq, vv. 1-2.